

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **VALSECCHI Pasquale** e **CORNAGGIA MEDICI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GENNAIO 1964

#### Rivalutazione dell'indennità per servizio notturno al personale delle dogane

ONOREVOLI SENATORI. — I dipendenti delle dogane usufruiscono di talune indennità accessorie rimaste, nella loro misura oraria, all'immediato dopoguerra.

A titolo di esemplificazione, la indennità loro concessa per « il lavoro notturno », in base alla tabella di cui al decreto ministeriale 25 ottobre 1946, maggiorata con successivi provvedimenti legislativi (decreti del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, e 11 giugno 1956, n. 19), è di questo importo:

*per gli impiegati di gruppo A e B*

lire 10,70 lorde (nette lire 9,97) orarie per il servizio prestato prima della mezzanotte;

lire 17,10 lorde (nette lire 15,50) orarie per il servizio prestato dopo la mezzanotte;

*per i commessi e le visitatrici*

lire 7,50 lorde (nette lire 7,20) e lire 12,90 lorde (nette lire 12,30) rispettivamente per il servizio prestato prima e dopo la mezzanotte.

Va tenuto presente che queste indennità sono concesse, come dice espressamente

l'articolo 1 del citato decreto ministeriale 25 ottobre 1946 « a titolo di rimborso spese di trasporto e di vitto ».

Si tratta evidentemente, di una dimenticanza che tuttavia ha conservato ai dipendenti delle dogane un trattamento che non solo è indecoroso, ma è ingiusto perchè li costringe a pagare di tasca propria, spese di trasporto e di refezione di gran lunga superiori a quelle che poi vengono loro rimborsate dall'Amministrazione.

Questo stato di cose deve essere corretto non soltanto per ragioni di dignità e di equità, ma per rispetto alla norma generale sul lavoro notturno e per rispetto allo stesso dettame costituzionale e nell'interesse stesso del servizio notturno di vigilanza e di controllo, perchè è troppo naturale che, dovendo lavorare in condizioni di particolare sacrificio e in perdita, i dipendenti delle dogane cerchino, quando è possibile, di sottrarsi al lavoro notturno.

Per mettere ordine in questo particolare rapporto, si deve ritenere giusto e urgente aumentare congruamente le indennità per lavoro notturno dei dipendenti di quel delicato servizio, e questo è l'obiettivo che si propone il presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

Agli impiegati, ai volontari, ai commessi, alle visitatrici di dogana nonché ai sottufficiali del contingente speciale della Guardia di finanza, che presta servizio di notte presso le dogane, è dovuta una indennità a titolo di rimborso spese di trasporto e vitto nelle seguenti misure orarie:

a) *per gli impiegati direttivi e di concetto:*

lire 200 orarie per il servizio prestato fino alla mezzanotte;

lire 350 orarie per il servizio prestato dopo la mezzanotte;

b) *per gli impiegati esecutivi e per i sottufficiali del contingente speciale della Guardia di finanza:*

lire 190 per il servizio prestato fino alla mezzanotte;

lire 300 per il servizio prestato dopo la mezzanotte;

c) *per i commessi e le visitatrici:*

lire 150 orarie per il servizio prestato fino alla mezzanotte;

lire 250 orarie per il servizio prestato dopo la mezzanotte.

## Art. 2.

Nel caso in cui il costo della vita, secondo i dati forniti dall'Istituto centrale di statistica, aumenti del 6 per cento rispetto a quello in atto alla data del 1° gennaio 1963, le indennità di cui al precedente articolo 1 saranno proporzionalmente maggiorate con decreto del Ministro delle finanze.

## Art. 3.

Al personale che presti servizio per una durata non inferiore alle sei ore nei giorni festivi, anche se con diritto a recupero, spetta una indennità pari a 1/60 dello stipendio mensile lordo.

## Art. 4.

Alla spesa necessaria per l'attuazione della presente legge, si provvederà con i normali stanziamenti previsti per il personale, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.